



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr°

9

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 27 Dicembre 2026

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 16 gennaio 2026, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Mario Burri

Componente

Avv. Luca Di Gregorio,

Componente

ha deliberato la seguente

### **DECISIONE**

Sul preannuncio di reclamo in data 31/12/2025, prot.n.615, in seguito integrato dai motivi di impugnazione in data 5/01/2026, prot.n. 616, della C. Avv. Sport. Rugby Reggio ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Aldo Rositano, rappresentata e difesa dall'Avv. Leo Infantino, giusta procura allegata, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Siciliano assunto nella riunione del 30 dicembre 2025, Comunicato C1/09/GST, pubblicato in data 1/1/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C1, girone 1, C. Avv. Sport. Reggio ASD v ASD San Gregorio Catania 1990 Rugby, disputata in data 21/12/2025, ha inflitto al Sig. Alessandro Confido, giocatore e tesserato della predetta associazione reclamante, la squalifica di sei mesi (dal 22/12/2025 al 21/6/2026 compresi), di cui quattro mesi per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia, inasprita di due mesi per le circostanze aggravanti di cui all'art. 27/02, lett. a) e lett. b), e ha sanzionato la medesima reclamante con la multa di euro 400,00 (euro quattrocento/00) per l'infrazione dell'art. 30/1, lett. a), (insulti ripetuti all'arbitro durante tutto il corso della gara), dello stesso Regolamento.

### **FATTO**

Con il preannuncio di reclamo, poi integrato con i motivi tempestivamente depositati, la C. Avv. Sport. Rugby Reggio ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe, sostenendo che il Sig. Alessandro Confido nell'occasione del fatto che ha determinato la sanzione non avrebbe tenuto alcun comportamento violento e che, una volta sorto il tafferuglio causato da un pugno dato dal

**FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
[cortesportivadappello@federugby.it](mailto:cortesportivadappello@federugby.it)  
[cortesportappello@pec.federugby.it](mailto:cortesportappello@pec.federugby.it)



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

giocatore della squadra San Gregorio Catania, Sig. Paolo Catenuto, a un altro giocatore del sodalizio reggino, sarebbe invece andato a separare i propri compagni da quelli della compagine avversaria.

Veniva poi precisato dalla stessa reclamante che il Sig. Confido, nella concitazione del momento, non aveva sferrato alcun calcio ma che, al contrario, era stato lui a riceverne da parte dei giocatori della squadra avversaria.

Per quanto concerne gli insulti del pubblico, era dedotto che solo in un caso isolato i sostenitori locali avevano rivolto insulti, peraltro non all'arbitro ma al Sig. Catenuto, a causa del pugno dato da questo e che aveva generato il tafferuglio in campo.

La difesa della C. Avv. Sport. Rugby Reggio ASD, pertanto, ha concluso chiedendo l'annullamento sia della squalifica inflitta al Sig. Confido che della multa che le era stata irrogata e, in subordine, la riduzione di entrambe le sanzioni secondo criteri di equità.

In via istruttoria, inoltre, era chiesto l'interrogatorio formale dei Presidenti delle due Società partecipanti alla gara e del giocatore Sig. Demetrio Riso, giocatore del sodalizio reclamante, ovvero di chiunque fosse ritenuto utile per la conoscenza di quanto avvenuto durante la gara oggetto del reclamo.

La Corte, con ordinanza in data 13 gennaio 2026, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 16 gennaio 2026, da tenersi anche in modalità da remoto con la piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026 era presente, collegato da remoto, l'Avv. Leo Infantino, per la C. Avv. Sport Rugby Reggio ASD, il quale illustrava il reclamo e aggiungeva che, nelle more del procedimento di appello, era stata sporta denuncia nei confronti del giocatore del Catania, Sig. Paolo Catenuto, quale unico responsabile della rissa per la quale era stato punito ingiustamente il Sig. Confido.

L'Avv. Infantino, inoltre, precisava che il direttore di gara in una situazione che era divenuta di estrema confusione, a causa del tafferuglio che si era scatenato, non aveva ben compreso le dinamiche della situazione in atto e aveva punito coloro che si trovavano a lui più vicino, ossia il capitano e l'allenatore della Rugby Reggio ASD.





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla domanda della Corte se avesse letto il referto arbitrale, il difensore della reclamante ha risposto: *"Non ho letto il referto dell'arbitro, ho letto solo il Comunicato C1/09/GS della Riunione del 30.12.2025 in cui è stato adottato il provvedimento con le sanzioni"*.

L'Avv. Infantino ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo.

Il Collegio ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Andrea Miano, arbitro della gara, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da due episodi: il primo, avvenuto a gioco fermo, in cui il Sig. Alessandro Confido, giocatore e tesserato dell'odierna reclamante, avrebbe colpito con più calci lungo varie parti del corpo, compresa la testa, un avversario che si trovava a terra.

Il secondo, riguardante i ripetuti insulti rivolti all'arbitro da parte della tifoseria ospitante nel corso della gara.

In via preliminare, la Corte ritiene di non ammettere le prove istruttorie richieste, in quanto dalla documentazione in atti e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara le valuta irrilevanti ai fini della decisione.

Al riguardo, ricorda che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso e non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Ciò posto, l'arbitro Sig. Andrea Miano sui fatti oggetto del reclamo nel proprio referto scriveva che il giocatore Confido Alessandro: *"A gioco fermo, deliberatamente correva verso un avversario a terra per colpirlo con più calci lungo su varie parti del corpo compresa la testa"*.

Riguardo agli insulti subiti, lo stesso Sig. Miano precisava a referto che *"Sin dai primi minuti della partita e per tutta la durata della stessa sin oltre il fischio finale, e nonostante varie e vane richieste d'intervento fatte alla società ospitante, venivo ripetutamente insultato dagli spalti con*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*frasi volgari e pesantemente offensive rivolte alla mia persona ed ai miei familiari. La società ospitante mi comunicava che non era nella loro possibilità e responsabilità porre un freno a questi episodi volgari ed incresciosi".*

In ragione delle difese svolte nel reclamo su quanto avvenuto nel corso della gara, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire sui fatti oggetto di impugnazione l'arbitro della gara, Sig. Andrea Miano, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: *"Praticamente io ho fischiato un fallo. Da quel fallo sono degenerate delle reazioni che hanno portato al primo e al secondo cartellino rosso. Il giocatore del Reggio Calabria arrivava da dietro le mie spalle, quindi da lontano rispetto all'azione di gioco, è arrivato addosso al giocatore avversario colpendolo con i piedi ripetutamente: gli è saltato addosso arrivando in contatto con i piedi e l'ha colpito ripetutamente".*

Alla domanda se il giocatore a terra stava in quella posizione perché a sua volta era stato colpito, l'arbitro risponde *"Sostanzialmente è successo questo: c'è un'azione di gioco, mi pare fosse l'estremo del San Gregorio, viene placcato, cade a terra e lascia il pallone; va per rialzarsi per riprendere il pallone, ma nel momento in cui si rialza prima di prendere il pallone viene placcato. Quello è fallo e io lo fischio. Da lì si genera la prima reazione del giocatore del San Gregorio, Catenuto, il quale sopraggiunge per fare giustizia e colpisce con un pugno un avversario. Io poi quello l'ho sanzionato con il rosso. Successivamente, in frazioni di secondo, arriva un giocatore del Reggio Calabria, Confido, che poi espellerò, il quale si lancia addosso a questo giocatore del San Gregorio colpendolo prima con un calcio e poi con altri calci quando era a terra. Da lì si è poi generato un parapiglia. Io ho espulso i due che a mio parere hanno generato il parapiglia".*

La Corte legge la dichiarazione refertata sull'espulsione di Confido *"A gioco fermo deliberatamente correva verso un avversario a terra per colpirlo"* e chiede al Sig. Miano se il giocatore del San Gregorio stava a terra.

Il sig. Miano risponde: *"L'ha portato a terra. Gli si è lanciato addosso con un calcio e poi gli è rimasto sopra e ha continuato a colpirlo".*

Alla richiesta della Corte di precisare la condotta del Confido nei confronti del giocatore del San Gregorio l'arbitro risponde *"Gli si è proprio lanciato. Praticamente è arrivato in velocità e gli si è*





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*lanciato col piede, lanciandosi...l'ha preso sulla schiena e ovviamente quando ti arriva qualcuno da dietro... a velocità... una specie di calcio volante".*

Per quanto riguarda il comportamento degli spettatori, l'arbitro dichiara *"Più o meno dal 5° minuto, quasi da subito, hanno incominciato. Al primo fischio che ho dato contro hanno incominciato prima a contestare, poi a insultare; gli insulti si facevano sempre più pesanti. Erano offensivi. Sono andato la prima volta in panchina a chiedere all'accompagnatore e al dirigente addetto all'arbitro se potessero intervenire. Ci sono riandato dopo circa un quarto d'ora a richiederlo nuovamente, stiamo parlando sempre del primo tempo, perché era sempre un peggiorare, un continuo di insulti volgari, pesanti, offensivi, nei miei confronti. In undici anni che arbitro non mi è mai successo. Quindi, ho chiesto cortesemente per la seconda volta di intervenire; non so se hanno provato, ma non è cambiato nulla. Io per ottanta minuti sono stato insultato dalla testa ai piedi, membri della famiglia...Volgarità su volgarità".*

Alla luce di quanto riportato dal referto della gara e successivamente ribadito ed ulteriormente circostanziato dall'arbitro Sig. Andrea Miano in sede di audizione, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dal Sig. Sig. Alessandro Confido appare senz'altro confermata sia per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia, che per le circostanze aggravanti contestate del colpo alla testa e della vulnerabilità del soggetto colpito.

Valutate tutte le circostanze e le modalità di realizzazione della violazione da parte del giocatore sanzionato e considerato che la disposizione *de quo* prevede tre mesi di squalifica come minimo edittale, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, la Corte ritiene proporzionata al caso di specie la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. Confido.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria inflitta all'associazione reclamante, la Corte osserva che le precisazioni fornite dal direttore di gara hanno confermato il comportamento biasimevole tenuto dai sostenitori della squadra del sodalizio reclamante in palese e reiterata violazione della normativa federale che il Collegio ritiene meritevole di sanzione nella misura determinata nel provvedimento impugnato.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1 lett. o) (calcio), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e lett. b), (circostanza aggravante vulnerabilità), e 30/1 lett. a), (insulti ripetuti all'arbitro durante tutto il corso della gara), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Siciliano impugnato con cui al Sig. Alessandro Confido, giocatore e tesserato del Centro Avviamento Sport Rugby Reggio ASD, è stata irrogata la squalifica di sei mesi (dal 22/12/2025 al 21/06/2026 compresi), e al C. Avviamento Sport Rugby Reggio ASD è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento/00);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 16-27 gennaio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro